



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE BANCA del TEMPO di Chieri APS.

del 5 NOVEMBRE 2022 PER MODIFICARE/
INTEGRARE LO STATUTO PER TRASMISSIONE RUNTS.

Andata nulla la prima convocazione, in data
5 NOVEMBRE alle ore 18 e 30 presso il salone
del "PUNTO RTS" di VIALE ALBUSSANO 4 CHIERI
si è riunita l'Assemblea straordinaria
dei soci/e per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

MODIFICA/INTEGRAZIONE dello STATUTO per TRASMISSIONE
al RUNTS.

Il presidente Luigi Mè dichiara aperta
la seduta e chiama a fungere da segretario
Claudio Damasco.

Il presidente constata che sono presenti 56
soci, di cui 30 in presenza e 26 per delega.

Il presidente constata che l'Assemblea è
validamente convocata e costituita ai sensi
delle norme vigenti.

Il presidente illustra l'ordine del giorno:
la necessità di modificare e integrare lo
statuto sociale su richiesta scritta in data
14/10/2022 da parte dell'Ufficio Regionale
"Sanità e Welfare" preposto per la
Trasmissione al RUNTS.

Si procede alla lettura degli articoli 6 comma 1
e art. 9 comma 2 dello statuto vigente che
necessitano di modifica.

Si procede alla lettura delle relative modifiche:

- art. 6 "CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE"

DEI SOG

COMMA 1 integrazione con "DAL COMPIMENTO

DEI 18 ANNI

-ART 9 "ASSEMBLEA DEI SOG

COMMA 2 : cancellazione di "MAGGIORANZA"

Il Presidente apre la discussione e propone di mettere in votazione il Testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 56; CONTRARI n° 0; astensione - Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera. Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate chiudendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 e art. 26 D. Lgs. 105/2015. Non essendovi altro che deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19 e nello stesso giorno, previa stessa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Roberto De Luca

fornito in originale

Roberto De Luca

Agenzia delle Entrate
DP IN Torino Ufficio Territoriale Torino
Registrato il 10 NOV 2022 5788
Società 3 Cod. Trib. 1
E ESENTE

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Luigi

fornito in originale

Luigi

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede

- 1) È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di promozione sociale "Banca del Tempo di Chieri" nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico. Per adeguamento dello Statuto secondo la nuova Legge del Terzo Settore essa è costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti citato "Codice") denominata quale Associazione di Promozione Sociale "BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS", con sede legale nel Comune di Chieri. L'Associazione assumerà anche la denominazione ETS all'atto dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 2) La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS ha sede legale a Chieri (To) via Vittorio Emanuele II, n. 1 Cap 10023; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché la medesima non sia trasferita fuori dal Comune di Chieri; è data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, di avviare l'apertura di sedi secondarie, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, comunicando tempestivamente il trasferimento della sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta.
- 3) La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà aderire ad altre associazioni o federazioni che perseguano gli stessi scopi.
- 4) La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 2 Scopo e finalità

- 1) L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e le Province Autonome e gli Enti Locali; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti/e i soci/e.
- 2) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini di solidarietà e impegno civile basati sul reciproco scambio e si propone, attraverso un migliore e razionale utilizzo del tempo, di offrire a soci/e ed anche a terzi, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sociali, culturali, motorie, sportive e ricreative.
- 3) Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, la BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- promozione delle banche del tempo art.27 legge 8 marzo 2000 n.53 (riguarda le banche del tempo e i tempi delle città);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato dove agiscano la solidarietà e l'impegno civile;
- diffusione di pratiche di aiuto solidale dove sia valorizzato il tempo di ciascuno considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali.

- 4) La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità dell'art.7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 3 Oggetto

- 1) La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS, in via principale, svolge attività di promozione del valore della solidarietà nella forma della reciprocità e di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.
- 2) Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente art. 2, l'Associazione potrà:
- a) promuovere e sviluppare la cultura della reciprocità basata sullo scambio non continuativo di prestazioni, di saperi e eventualmente anche di beni. Tale scambio avviene senza circolazione di denaro con una sola unità di misura: "il tempo impiegato" in un rapporto paritario nel dare e avere. Tali prestazioni, comunque, non dovranno essere mai configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
 - b) valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
 - c) intraprendere e attuare studi, ricerche e altre iniziative tese a promuovere lo scambio come strumento di integrazione;
 - d) promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo anche uno scambio di esperienze;
 - e) promuovere maggiore collaborazione ed incontro tra le diverse fasce generazionali;
 - f) promuovere tra i soggetti coinvolti rapporti umani solidali per favorire l'integrazione;
 - g) favorire l'equità nelle relazioni di genere e le pari opportunità tra le persone;
 - h) favorire stili di vita sostenibili e in armonia con le altre persone e con la natura;
 - i) promuovere il sostegno alle donne nell'utilizzo del tempo, nel recupero di tempo per sé, nella valorizzazione dei loro saperi;
 - l) promuovere iniziative che concorrano a perseguire il bene comune elevando i livelli di cittadinanza attiva attraverso formazione ed educazione alle nuove generazioni sui temi dell'economia e della finanza, del rispetto dell'ambiente e della salute;
 - m) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
 - n) stipulare convenzioni con gli Enti Locali o altri Enti pubblici ed accordi di partenariato con Associazioni, Imprese e Privati;
 - o) promuovere e gestire corsi gratuiti di formazione e qualificazione per l'aggiornamento delle attività della Banca del Tempo, anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e Statali, e altri soggetti pubblici o privati;
 - p) promuovere tutte quelle altre attività che si renderanno necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale e per attività di autofinanziamento.

Art. 4 Risorse economiche

- 1) La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi di soci/e e di privati, anche estranei all'Associazione stessa;
 - finanziamenti ottenuti da Bandi emessi da soggetti privati e non;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statuari e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di soci e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - fondi ottenuti da iniziative di raccolta e ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - proventi da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - proventi da cessione di beni prodotti da soci/e a condizione che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - entrate da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice, purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
 - proventi da tutte le attività non commerciali riferentesi all'art.84 del Codice.
- 2) L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
- 3) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS.
- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II

Art. 5 Soci

- 1) Il numero di soci/e è illimitato. Possono essere soci/e dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che siano mossi da spirito di solidarietà. Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, razziale, religiosa al momento di valutare la domanda di iscrizione all'Associazione, né fra soci/e dell'Associazione stessa.
- 2) I soci e le socie saranno registrati sul "Libro dei Soci" della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS, secondo l'art. 17 del codice e dopo il pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.
- 3) Tutti i soci e le socie, durante le attività proprie della Associazione, sono assicurati/e per responsabilità civile verso terzi ed infortuni.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione di soci

- 1) Sono ammesse alla BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS le persone fisiche che dal compimento dei 18 anni ne facciano richiesta scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

- 2) All'atto del rilascio della tessera sociale, il/la richiedente acquisirà la qualifica di socio/a.
- 3) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che deve motivare l'eventuale diniego. L'accettazione o meno della domanda di iscrizione avviene entro il primo Consiglio Direttivo in calendario ed è comunicata all'interessato. Avverso la reiezione della domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 giorni* dalla ricezione della comunicazione.
- 4) La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile.
- 5) In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
- 6) La qualifica di socio/a si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
- 7) Le dimissioni da socio/a dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- 8) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Soci nei confronti del socio/a che:
 - a) non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea dei soci;
 - c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 9) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel "Libro dei Soci".
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso previsto alla lettera b del comma 8 del presente articolo, consentendo facoltà di replica.
- 10) Il socio o la socia cessato/a o escluso/a deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, di soci/e, di terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio/a.
La perdita della qualifica di socio/a comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata.

* *dicasi 20 giorni da calendario annuale; tale intendimento sarà valido anche per i riferimenti a seguire.*

Art. 7 Diritti e doveri dei Soci

- 1) Tutti i soci e le socie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS e alla presenza ai suoi Organi collegiali.
- 2) Tutti i soci e le socie hanno il diritto di:
 - partecipare all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti/e;
 - conoscere i programmi con i quali la BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS intende attuare gli scopi sociali;
 - partecipare alle attività promosse dalla BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS;
 - proporre programmi, progetti e iniziative;
 - consultare i libri sociali, con richiesta scritta indirizzata e motivata al Consiglio Direttivo;
 - informazione e controllo stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione stessa.

3) I soci e le socie sono obbligati/e a:

- osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare nei termini previsti la quota sociale annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria; tale quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS

TITOLO III

Art. 8 Organi

1) Sono organi della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La/il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri.

2) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

3) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è il massimo organo della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS; regola la vita della Associazione ed è composta da tutte le persone iscritte nel "Libro dei Soci"; è retta dal principio del voto singolo.
- 2) Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote annuali.
Ogni associato/a potrà, comunque, essere rappresentato/a con delega scritta da un'altra persona associata. Ogni socio/a non può assumere più di 2 deleghe.
- 3) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS; è ordinaria in tutti gli altri casi ed è convocata almeno una volta all'anno.
- 4) L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente o di chi ne fa le veci:
 - quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità;
 - quando ne è fatta richiesta motivata scritta da almeno 1/10 (un decimo) di soci/e aventi diritto di voto.
- 5) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 10* (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le assemblee a cui partecipare, di persona o per delega, tutti i soci e le socie.

- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o dal/dalla Vicepresidente o da altro/a componente appositamente eletto in quella sede assembleare.
- 7) L'Assemblea elegge un/una Segretario/a che redige un verbale, in cui sono riportate le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea; lo sottoscrive insieme al/alla Presidente; lo tiene a disposizione nel quaderno dei verbali dell'Assemblea.
- 8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci e le socie anche assenti o dissenzienti.

Art. 10 Assemblea Ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza di iscritti/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci e delle socie presenti o rappresentati/e. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano. Le votazioni, di norma, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - b) discute ed approva i programmi di attività future;
 - c) elegge i/le componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li/le revoca;
 - d) elegge e revoca, i/le componenti del Collegio dei Probiviri;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni nei loro confronti;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) ratifica la sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti, o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei soggetti non eletti o operando una nuova elezione;
 - h) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l) delibera sull'esclusione di soci/e;
 - m) delibera il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi secondarie e di filiali;
 - n) delibera su tutti gli altri "oggetti" sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - o) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi/e associati/e;
 - p) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - q) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci e le socie che prestano attività di rappresentanza della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

- r) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività amministrativa e di rappresentanza della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS;
- s) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ma compatibili con il presente Statuto;
- t) elegge i/le propri/e rappresentanti in seno agli organismi di Coordinamento provinciale, regionale e nazionale.

- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e alle socie.

Art. 11 Assemblea Straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dallo Statuto per l'Assemblea Ordinaria su convocazione del/della Presidente o di chi ne fa le veci.
- 2) L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- 3) Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 4) I soci e le socie possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona che partecipa e vota.

Art. 12 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) componenti sino a un massimo di 11 (undici) che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i/le componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) L'Assemblea, che procede alla elezione del Consiglio, determina preliminarmente il numero di consiglieri/e in seno al Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo, a seguito della nomina dei suoi componenti, elegge tra questi, a maggioranza assoluta dei voti: il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere, il/la Segretario/a.
- 4) Il/la Tesoriere/a in stretto collegamento e sintonia amministrativa con il/la Presidente, cura:
 - la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sostenute dalla BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS;
 - la tenuta del libro cassa nel modello semplificato e di tutti i documenti;
 - i rapporti con la Banca.
 Inoltre, informa il Consiglio Direttivo di ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS.
- 5) Il/la Vicepresidente lavora in stretto rapporto con il/la Presidente che rappresenta in caso di assenza con tutti i poteri attribuitogli dallo Statuto.
- 6) Il/la Segretario/a, che può cambiare di riunione in riunione, cura la stesura dei verbali o del verbale a lui/lei affidato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea Ordinaria e da quella Straordinaria.
- 7) In caso di indisponibilità, dimissioni o esclusione di consiglieri/e prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei soggetti non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria. Il/la sostituto/a rimane in carica sino

alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei soggetti non eletti o loro indisponibilità viene convocata l'Assemblea dei Soci che provvede alla surroga mediante elezione.

- 8) Nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 9) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri/e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria annuale nella delibera del Conto Preventivo dell'anno di riferimento della prestazione.
- 10) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa; attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - c) definisce i regolamenti interni;
 - d) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
 - e) delibera sulle domande di nuove adesioni dandone comunicazione alla Assemblea;
 - f) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione di soci/e;
 - g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari;
 - h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse;
 - i) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - l) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - m) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro a cui partecipano soci e/o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 11) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo/a, da un suo componente eletto alla funzione dal Consiglio Direttivo.
- 12) Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) dei suoi componenti; la convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del/della Segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata ed occorre una nuova discussione con conseguente deliberazione.
- 15) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

- 16) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Il/La Presidente

- 1) Il/La Presidente è eletto/a a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Resta in carica 3 anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.
- 2) Ha la rappresentanza e la firma legale della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS.
- 3) Al/alla Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
- 4) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 5) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono automaticamente esercitate dal/dalla Vice Presidente.
- 6) In caso di dimissioni, spetta al/alla Vice-Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del/la nuovo/a Presidente.
- 7) Il/La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del/della Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione messa in calendario.

Art. 14 Il/La Tesoriere/a

- 1) Il/La Tesoriere/a è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi; riferisce annualmente all'Assemblea Ordinaria sulla gestione economica del BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS; cura la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo; provvede alla tenuta della contabilità e alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; informa periodicamente il Consiglio Direttivo sulla situazione economica-contabile.
- 2) Il/La Tesoriere/a esercita il primo controllo contabile sui pagamenti a credito e a debito.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci purché non facciano parte del Consiglio Direttivo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.
- 2) Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell'ambito della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS e che interessino uno o più soci/e; propone all'Assemblea Ordinaria gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 3) Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un/a Presidente eletto/a tra i suoi componenti; in assenza di questi è presieduto dal/la componente più anziano/a di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di cinque soci/e o di chi è interessato/a alla vertenza.
- 4) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

TITOLO IV

Art. 16 Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, ma comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri componenti degli organi sociali.
- 2) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività secondo quanto esposto all'art.4 del presente Statuto.

Art. 17 Bilancio

- 1) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene nel dettaglio tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 2) Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo a quello del bilancio consuntivo; viene assolutamente condiviso e regolato dalle indicazioni dell'Assemblea Ordinaria. Anche dopo la sua approvazione il documento contabile rimane a disposizione dei soci che vogliano consultarlo.
- 3) Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal/la Tesoriere/a e dal Consiglio Direttivo; viene approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, dopo essere stato depositato presso la sede legale della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS almeno 10 (dieci) gg prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio/a e può essere inviato via mail a membri del Consiglio Direttivo nei tempi sopra indicati. Anche dopo la sua approvazione il documento contabile rimane a disposizione dei soci e delle socie che vogliano consultarlo.
- 4) Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 5) Il bilancio economico consuntivo e quello programmatico sono sempre accompagnati dal Bilancio Sociale e dal Programma sociale stesi dal/la Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

Art. 18 Dipendenti e collaboratori

La BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS, in caso di particolare necessità, potrà assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri/e associati/e.

Art.19 Libri sociali

- 1) Presso la sede legale della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS sono conservati i seguenti libri sociali:
 - a) Libro verbali assemblea ordinaria e straordinaria
 - b) Libro verbali Consiglio Direttivo
 - c) Libro dei Soci
 - d) Libri contabili.
- 2) I soci e le socie possono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, dei libri sociali.

Art. 20 Revisione dello Statuto

La revisione e/o le modifiche all'atto costitutivo e al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 21 Estinzione e/o scioglimento dell'associazione

- 1) Lo scioglimento della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto di voto.
- 2) In caso di scioglimento della BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS sarà nominato/a uno o più liquidatori/trici scegliendoli/e anche fra i non soci/e.
- 3) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 Rinvio a norme di legge

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

05/11/2022
Luigi

